

LAVORO

2251



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

N° 667/11 R.G.  
N° 2251 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 3-5-11

SENTENZA CONTESTUALE

Emessa all'udienza del 03/05/2011 ex art. 429 c.p.c. come modificato dal D.L. 112/2008 convertito in L. 6.8.08 n.133, nella controversia di primo grado iscritta al N. 667/2011 RGL, promossa

da

con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 12 2021 MILANO, presso il difensore avv. CAVAIUOLO ANTONELLA

RICORRENTE

contro

**SECURITY SERVICE S.R.L.**, con il patrocinio dell'avv. ZAMBRANO ANDREA, dell'avv. DE BERNARDINIS PAOLO e dell'avv. MOZZI VINCENZO elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. ZAMBRANO ANDREA

CONVENUTA

Oggetto: contratto a termine

**IN FATTO**

La ricorrente, assunta il 30.11.09 con contratto a tempo determinato per la durata 7.12.09-6.12.10, per lo svolgimento di mansioni di vigile, con la qualifica di operaio e inquadramento nel V livello del CCNL vigilanza privata, deduce la illegittimità del termine apposto al contratto per la genericità della motivazione.

Chiede la condanna della convenuta alla riammissione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno.

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

1/3

## IN DIRITTO

La motivazione riportata in contratto fa riferimento a *esigenze tecnico/organizzative di carattere temporaneo a cui non si può sopperire con il normale organico; esigenze dovute ad incrementi di attività scaturite dalla acquisizione di servizi temporanei ed al commissionamento di servizi straordinari su appalti già esistenti.*

Le ragioni speciali che giustificano l'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro devono sussistere al momento della stipulazione del contratto e perdurare, secondo un giudizio prognostico, fino alla scadenza prevista del termine.

Tali ragioni devono essere esplicitate in un atto avente forma scritta che consenta - sia al lavoratore che, eventualmente, al giudice - il controllo della sussistenza sia delle condizioni speciali che del nesso di causalità con riferimento all'effettiva situazione invocata.

Ciò vuol dire che deve essere sempre possibile, ex post, il controllo concreto delle ragioni indicate.

Nel caso di specie, la ricorrente è sempre stata assegnata all'appalto ENI di San Donato Milanese, ma la genericità della motivazione non consente né di ritenere tale appalto, secondo un giudizio prognostico, temporaneo.

Tutti gli istituti di vigilanza vivono di commesse con una certa durata temporale, in cui la cessazione di alcune e la sopravvenienza di altre trovano un'alternanza fisiologica.

Ragioni organizzative possono giustificare lo spostamento dei dipendenti da un appalto a un altro, e la risoluzione di un considerevole numero di appalti può determinare la riduzione di personale, ma la sola presenza di appalti non sembra idonea a giustificare l'assunzione con contratti a termine.

Il contratto va dunque convertito in contratto a tempo indeterminato sin dal 7.12.09 e la convenuta condannata alla riammissione della lavoratrice in servizio e al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice, determinato ex art. 32 L 183/2010 nella misura di 2,5 mensilità in considerazione della durata del rapporto e del fatto che non siamo in presenza di successione di contratti.

Le spese di lite a carico della parte soccombente per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che tra le parti è in corso un contratto a tempo

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

2/3

indeterminato e a tempo pieno dal 7.12.2009 e per l'effetto condanna la convenuta a riammettere in servizio  e a risarcirle il danno nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 3.5.2011

Il Giudice del Lavoro  
Dott. MARIA GABRIELLA MENNUNI

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale di Milano

OGGI 3 MAG. 2011

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Azz. MZZI